

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione lavoro

RICORSO ex art. 445-bis c.p.p.

Per

la sig.ra ██████████, nata il ██████████ a ██████████ (ALBA), C.F. ██████████, residente in ██████████ (TO), con domicilio in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 13, presso lo studio dell'Avv. Alice Cometto (c. f. CMTLCA92L55L219A), del Foro di Torino, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di posta elettronica certificata del processo telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o al seguente indirizzo di PEC: alicecometto@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'ordine o al numero di fax 011-548678

- ricorrente -

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in 10093 Collegno (TO), c.so Francia 45, in persona del presidente pro tempore

-resistente-

PREMESSO CHE

- La sig.ra ██████████ dopo essersi sottoposta a visita per la verifica della permanenza dell'invalidità civile con verbale dell'Inps del 24.01.2022 (**doc. 01**) veniva dichiarata invalida al 74%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99% art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL 509/88;
- il verbale di accertamento di cui sopra non ha tenuto conto, tuttavia, della difficoltà grave nella deambulazione derivante alla ricorrente dal ballottamento rotuleo del ginocchio sinistro, dal quale deriva dolore, nonostante le cure che continuano ancora oggi, andando, anzi, ad aumentare nella frequenza, consistenti in infiltrazioni, in atto (**doc. 02**).

CONCLUSIONI

Si chiede che la S.V. voglia ammettere l'accertamento tecnico richiesto per i motivi specificati infra e quindi, previa nomina CTU, verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio.



MOTIVI

- 1) L'odierna ricorrente è affetta da diabete mellito ma anche da gonalgia bilaterale e apnea notturna, come è stato riconosciuto dalla CDC a seguito di visita ortopedica del 13.4.22 (**doc. 03**) che la sig.ra Shehu eseguiva successivamente alla visita presso l'Inps proprio in ragione del continuo e sempre crescente disturbo avvertito, in particolare nella deambulazione. Come da esami svolti presso l'Asl TO 5 in data 22.08.23 (**doc. 02, cit.**), è risultato un aggravamento della condizione del ginocchio sinistro. Se al momento della visita si osservava "*usa bastone di conforto a destra*", oggi la ricorrente è quasi del tutto incapace di deambulare.
- 2) Lo stato della sig.ra [REDACTED] era già, al momento della visita del 24.1.22, tale da accertare una percentuale di invalidità e di conseguente riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, dato che un soggetto diabetico il cui peso ha superato i 100 Kg presenta inevitabilmente gravi disturbi nella deambulazione che, unitamente alla terapia insulinica, sono tali da comportare una inabilità lavorativa permanente quasi totale.
- 3) Nella situazione in esame si ritiene necessario un ATP al fine di porre in rilievo la situazione patologica grave in cui versa la sig.ra Shehu, situazione che le impedisce di svolgere in modo pieno la propria attività lavorativa e di adempiere alle più semplici attività della vita quotidiana.
- 4) Pare necessario contestare l'accertamento della CML Inps Torino da ultimo menzionata, con la quale non si è tenuta in considerazione la patologia che, con maggiore intensità nell'ultimo periodo, affligge l'odierna ricorrente e, in conseguenza, riconosce una percentuale di I.C. inferiore rispetto a quella effettiva, in quanto fondata su una situazione di salute generale maggiormente favorevole rispetto a quella oggettivamente presente.

Torino, lì 28.09.23

Avv. Alice Cometto

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- doc. 01) Copia verbale INPS inoltrato alla sig.ra [REDACTED] il 24.01.2022;
- doc. 02) Copia visita svolta presso Asl TO 5;
- doc. 03) Copia visita C.D.C.



AVV. ALICE COMETTO
v. Vittorio Amedeo II 13 - 10121 Torino
tel. 561.19.14 - 561.14.76 - FAX 54.86.78

Trattandosi di un processo per controversia di previdenza e assistenza obbligatorie, ed essendo il reddito non superiore a 34.107,72 E, il contributo unificato non è dovuto.

